



Proposta n. 261 / 2026

PUNTO 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 17/03/2026

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 164 / DGR del 17/03/2026

OGGETTO:

Indennità di residenza per le farmacie rurali ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate del 6 marzo 2025. Disposizioni attuative.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Alberto Stefani	Presente
Vicepresidente	Lucas Pavanetto	Presente
Assessori	Massimo Bitonci	Presente
	Dario Bond	Presente
	Gino Gerosa	Presente
	Filippo Giacinti	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
	Paola Roma	Presente
	Diego Ruzza	Presente
	Elisa Venturini	Presente
	Marco Zecchinato	Presente
	Stefania Zattarin	
Segretario verbalizzante		

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GINO GEROSA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Indennità di residenza per le farmacie rurali ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate del 6 marzo 2025. Disposizioni attuative.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento, al fine di poter dare attuazione all'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate entrato in vigore il 6 marzo 2025, si definisce la procedura biennale, con cadenza negli anni pari, per il riconoscimento dell'indennità di residenza ex art. 115 del Testo unico delle Leggi sanitarie - R.D. n. 1265/1934 -, spettante annualmente alle farmacie rurali che, in base ai previsti parametri indicatori di disagio valutati secondo i dati dell'anno precedente, hanno maturato un punteggio utile. Il riconoscimento dell'indennità di residenza attribuisce alla farmacia la qualifica di "farmacia rurale sussidiata".

Il relatore riferisce quanto segue.

L'art. 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, come novellato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 prevede che i criteri da utilizzare da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dell'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del Testo unico delle Leggi sanitarie approvate con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 in favore dei titolari delle farmacie rurali, siano stabiliti dall'Accordo Collettivo Nazionale tenuto conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio in relazione alla localizzazione della farmacia stessa e dell'ampiezza del territorio servito.

La norma di Legge così riformulata, ai sensi del medesimo art. 4 del D.Lgs. n. 153/2009, si applica a decorrere dal 6 marzo 2025, data di entrata in vigore dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private per effetto dell'approvazione della relativa Intesa della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 35/CSR – (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 19.3.2025 - Suppl. Ordinario n. 7).

L'ACN, in particolare, all'art. 17 individua quattro parametri indicatori di disagio, ovvero:

- il fatturato complessivo ai fini IVA;
- il numero di abitanti della località;
- la distanza intercorrente tra la farmacia e il Capoluogo di Provincia;
- il numero annuale dei turni notturni effettuati dalla farmacia.

Inoltre lo stesso articolo definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del relativo punteggio, variabile da un minimo di quattro ad un massimo di cento punti, fatta salva l'applicazione delle nuove maggiorazioni/riduzioni, che determinerà proporzionalmente la quota di indennità spettante alla farmacia.

L'attribuzione di detta indennità, al pari di quanto ne derivava in applicazione della previgente formulazione dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della L. n. 221/1968, qualifica la farmacia classificata rurale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della medesima L. n. 221/1968, come "farmacia rurale sussidiata".

In considerazione di quanto sopra esposto, necessita, così come peraltro stabilito dal medesimo art. 17 dell'ACN al comma 6, dare attuazione alle disposizioni ivi contenute. Si propone, pertanto, di approvare il documento di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce la procedura biennale, con cadenza negli anni pari, per il riconoscimento dell'indennità di residenza spettante



annualmente alle farmacie rurali che, in base ai previsti parametri indicatori di disagio valutati secondo i dati dell'anno precedente, hanno maturato un punteggio utile.

Tale procedura, in applicazione degli artt. 14 e 15 della Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e s.m.i., è di competenza delle Aziende ULSS. Spetterà quindi a quest'ultime istruire le domande a tal fine presentate dai titolari di farmacia rurale, riconoscere ed erogare le quote di indennità di residenza spettanti alle farmacie aventi diritto.

In considerazione dell'applicazione del quadro normativo di riferimento organico, nel succitato documento **Allegato A** il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio di ogni anno pari o al 31 maggio dell'anno dispari in caso di farmacia di nuova apertura o di farmacia acquisita a seguito di trasferimento di titolarità nel corso dell'anno pari.

Allo stato, risulta inapplicabile l'art. 3, comma 2 della stessa L. n. 221/1968, posto che la valorizzazione dell'indennità a favore delle farmacie rurali che gestiscono un dispensario farmaceutico è già stata presa in considerazione dal richiamato art. 17 dell'ACN che al comma 4, lett. c) prevede espressamente una maggiorazione del punteggio in presenza di tale fattispecie.

Riguardo alla spesa generata dall'attuazione dell'art. 17 dell'ACN, si richiama la Delibera della Corte dei Conti depositata il 4 agosto 2025 che, nel certificare positivamente il nuovo ACN, prende atto della rassicurazione ricevuta che *“i nuovi criteri non generano ulteriori oneri, in quanto le risorse sono sempre le stesse che verranno rimodulate su nuovi parametri”* e ravvisa l'opportunità di un attento riscontro e monitoraggio dell'assenza di effetti finanziari per eventuali azioni correttive.

Di ciò si è pertanto tenuto conto nel definire il criterio di quantificazione dell'indennità di residenza da corrispondere. Il criterio riportato nel documento di cui si propone l'approvazione, in considerazione delle somme erogate dalle Aziende ULSS negli anni 2024 e 2025 ai sensi del previgente art. 2 della L. n. 221/1968 (circa euro 165.324,00 all'anno da rilevazione effettuata presso le AULSS) oltre che della fisiologica mancanza di dati certi circa i nuovi parametri indicatori di disagio che ad oggi non consente una puntuale determinazione del numero complessivo di farmacie beneficiarie, non determina tendenzialmente un aggravio di spesa o quanto meno ne minimizza l'entità. Si prevede infatti il riconoscimento di un importo massimo annuale di euro 439,00, pari a quello attribuibile secondo le previgenti disposizioni di legge, alle farmacie rurali che matureranno il punteggio massimo, salvo l'applicazione delle nuove maggiorazioni previste dall'ACN a cui attribuire un importo di euro 4,39 per ogni punto aggiuntivo maturato. Per tutte le altre farmacie si prevede un importo proporzionale a scalare, eccezione fatta per le farmacie che matureranno un punteggio compreso tra 4 e 15 punti alle quali si assicura un importo minimo di euro 50,00.

La maggiorazione annua della spesa nello scenario limite in cui venisse attribuito il punteggio massimo a tutte le farmacie rurali presenti nel territorio regionale (circa 618) ammonterebbe a circa euro 100.000,00.

Si rappresenta che, sebbene l'art. 17 dell'ACN non prevede la definizione di un Accordo Integrativo Regionale, la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici ha ritenuto opportuno, in un'ottica propositiva di collaborazione, illustrare il documento di cui all'**Allegato A** a Federfarma Veneto, quale Associazione di Categoria maggiormente rappresentativa, con riferimento anche alle farmacie rurali.

A riguardo il Comitato dei Rappresentanti Rurali di Federfarma Veneto riunitosi il 2 marzo 2026 non ha formulato osservazioni, né sollevato obiezioni.

Sotto il profilo economico-finanziario, si precisa che gli oneri derivanti dall'applicazione della presente deliberazione trovano copertura, al pari di quelli che derivavano dall'applicazione della previgente normativa, nell'ambito del riparto del fondo sanitario indistinto annuale assegnato alle Aziende ULSS.

Da ultimo, si propone di incaricare:

- le Aziende ULSS dell'applicazione del presente provvedimento e di avviare la procedura biennale di cui trattasi a partire dal corrente anno pari;
- il Direttore della Direzione Farmaceutico-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto, ivi inclusa l'eventuale modifica/integrazione non sostanziale dell'**Allegato A**, qualora dovessero intervenire nuove disposizioni statali/regionali a riguardo o si rendesse necessario nell'interesse dell'Amministrazione regionale.



Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle Leggi sanitarie);

VISTA la Legge 8 marzo 1968, n. 221 *“Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”* e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e s.m.i. *“Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica”*;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 *“Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”* e s.m.i.;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. del 6 marzo 2025 (G.U. n. 65 del 19.3.2025);

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione all'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate del 6 marzo 2025 per la determinazione dell'indennità di residenza di cui all'art. 115 del Testo unico delle Leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, da corrispondere alle farmacie rurali aventi diritto;
3. di approvare di conseguenza la procedura biennale di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente cadenza negli anni pari, per il riconoscimento dell'indennità di residenza di cui al punto 2 spettante annualmente alle farmacie rurali che, in base ai parametri indicatori di disagio stabiliti dall'art. 17 dell'ACN, hanno maturato un punteggio utile;
4. di dare atto che il riconoscimento della predetta indennità di residenza attribuisce alla farmacia lo stato di “farmacia rurale sussidiata”;
5. di incaricare le Aziende ULSS dell'applicazione del presente provvedimento e di avviare la procedura di cui al punto 3 a partire dal corrente anno pari;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto, ivi inclusa l'eventuale modifica/integrazione non sostanziale dell'**Allegato A**, qualora dovessero intervenire nuove disposizioni statali/regionali a riguardo o si rendesse necessario nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -





Disposizioni attuative per l'erogazione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali
-art. 17 dell'ACN 6.3.2025-

Premessa

Con il presente documento si dà attuazione, ai sensi dell'art. 17, comma 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private entrato in vigore il 6 marzo 2025, alle disposizioni di cui al medesimo articolo, definendo la procedura biennale, con cadenza negli anni pari, per il riconoscimento dell'indennità di residenza spettante annualmente alle farmacie rurali che, in base ai previsti parametri indicatori di disagio valutati secondo i dati dell'anno precedente, hanno maturato un punteggio utile.

A - Presentazione della domanda

1. Il gestore dell'esercizio farmaceutico (in caso farmacie pubbliche rurali)/il legale rappresentante (in caso di società titolari di farmacia rurali)/il Farmacista titolare di farmacia rurale (in caso di ditta individuale) presentano all'Azienda ULSS di riferimento territoriale domanda di indennità di residenza entro e non oltre il **31 maggio di ciascun anno pari** (fa fede la data di invio della PEC).
2. Solo la farmacia che sia di nuova titolarità nell'anno pari (farmacia di nuova apertura o farmacia acquisita a seguito di trasferimento di titolarità), poiché nell'anno di apertura non dispone di Dichiarazione IVA, può presentare la domanda entro il termine perentorio del 31 maggio del successivo anno dispari con le medesime modalità. In tal caso la domanda è presentata per il riconoscimento dell'indennità di residenza con validità per il solo anno dispari.
3. La domanda deve essere:
 - redatta conformemente al modulo allegato al presente documento e sottoscritta tramite firma digitale o firma olografa per esteso (*in tale ultimo caso deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità*);
 - trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Azienda ULSS di riferimento (all'attenzione del Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale), con riportato nell'oggetto la seguente dicitura: *“Domanda indennità di residenza- Biennio XX-XX”*.
4. In tutti i casi in cui il “Quadro VE” della Dichiarazione IVA effettuata nell'anno stesso di presentazione della domanda e riferita pertanto all'anno di imposta precedente riguardi anche altre attività oltre alla farmacia (il fatturato complessivo ai fini IVA è comprensivo di quello relativo a dispensari farmaceutici e farmacie succursali gestiti dal richiedente) per la quale si presenta domanda ed in particolare per le società titolari di più farmacie e per le farmacie pubbliche che non abbiano optato per contabilità separate, il richiedente dovrà dichiarare il volume d'affari specificamente ed esclusivamente imputabile alla farmacia rurale per cui presenta domanda e allegare alla domanda stessa la documentazione necessaria a dimostrare contabilmente tale volume d'affari.
5. Fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare la documentazione di cui al punto 4 qualora ricorra l'ipotesi e fatto salvo l'obbligo della verifica d'ufficio ai sensi della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa, il richiedente può comunque allegare alla domanda, a mero titolo collaborativo, copia del “Quadro VE” della Dichiarazione IVA.
6. In caso di titolarità di più farmacie, deve essere presentato un numero di domande pari al numero di farmacie oggetto di richiesta di indennità di residenza. Non sono pertanto ammesse domande cumulative per più farmacie.
7. Sono irricevibili le domande: pervenute dopo il succitato termine del 31 maggio e/o inviate con modalità diversa dalla PEC e/o prive della documentazione contabile laddove prevista e/o non complete della copia del documento di identità in corso di validità se prevista.



104db632



8. Sono inammissibili le domande aventi per oggetto una farmacia classificata “urbana” e/o inoltrate nell’anno dispari impropriamente.
9. L’Azienda ULSS non è responsabile per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione dei propri riferimenti, né per eventuali disagi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore.

B -Istruttoria delle domande

1. Le Aziende ULSS, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande (31.5 anno pari e 31.5 anno dispari per le sole farmacie di nuova titolarità nell’anno pari):
- effettuano, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
 - curano l’istruttoria delle domande pervenute;
 - comunicano il mancato accoglimento della domanda al titolare della farmacia tramite l’indirizzo PEC dallo stesso espressamente indicato nella domanda;
 - attribuiscono a ciascuna farmacia i punti corrispondenti ai parametri indicatori di disagio di cui all’art. 17, comma 3 dell’ACN, applicano le eventuali maggiorazioni e/o riduzioni del punteggio di cui al comma 4 del medesimo art. 17 e determinano il punteggio complessivo;
2. Le Aziende ULSS, riguardo ai parametri indicatori di disagio di cui all’art. 17, comma 3 dell’ACN, ai fini istruttori, avranno cura, in particolare, di:
- parametro indicatore di disagio A “Fatturato complessivo ai fini I.V.A.”:
 - calcolare, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 17, comma 2 dell’ACN, il fatturato IVA, riparametrandolo su 365 giorni in caso di farmacia di nuova titolarità nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - tenere conto che nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisce anche farmacie succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d’affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d’affari complessivo per l’attribuzione del punteggio per tale parametro.
 - parametro indicatore di disagio B “Abitanti località”:
 - accertare presso il Comune di appartenenza della farmacia oggetto della richiesta di indennità di residenza, la consistenza numerica della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda nel relativo ambito territoriale di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i.;
 - parametro indicatore di disagio C “Distanza farmacia dal capoluogo di provincia”:
 - calcolare la distanza di riferimento per l’attribuzione del punteggio mediante le funzionalità e modalità presenti nel sito ACI al seguente link <https://aci.gov.it/servizio/attestazione-classe-di-distanza-chilometrica-per-farmacie/> ;
 - parametro indicatore di disagio D “Numero turni notte/anno”:
 - conteggiare i turni notturni effettuati dalla farmacia oggetto di richiesta di indennità di residenza nell’anno precedente alla presentazione della domanda ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 16;
 - applicare, in caso di farmacia di nuova titolarità nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, il medesimo principio di proporzionalità di cui all’art. 17, comma 2 dell’ACN applicato anche al parametro indicatore di disagio A.

C- Modalità di riconoscimento dell’indennità

L’indennità di residenza riconosciuta alle farmacie rurali viene erogata come segue:

- la prima annualità entro il mese di dicembre dell’anno pari di presentazione della domanda;
- la seconda annualità entro il mese di dicembre dell’anno successivo;



104db632



- a condizione che la titolarità della farmacia sia mantenuta sino al momento dell'adozione del provvedimento di liquidazione;
- proporzionalmente all'effettivo periodo di esercizio in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 17, comma 2 dell'ACN in caso di farmacie di nuova titolarità.

Parametri indicatori di disagio/ indennità

- alle farmacie che acquisiscono il punteggio massimo di **100 punti** è riconosciuta un'indennità pari a **euro 439,00**, salvo l'applicazione delle nuove maggiorazioni previste;
- alle farmacie che per effetto dell'applicazione delle nuove maggiorazioni **superano il punteggio massimo di 100 punti** è corrisposto un importo di **euro 4,39 per ogni punto aggiuntivo** maturato;
- alle farmacie che acquisiscono un punteggio compreso tra punti **4 e 11** è riconosciuta un'indennità pari a **euro 50,00**;
- alle farmacie che acquisiscono un punteggio compreso tra punti **12 e 99** è riconosciuta un'indennità calcolata rapportando l'importo massimo di euro **439,00** al punteggio maturato.

In caso di importi con decimali si applica il principio dell'arrotondamento per difetto/eccesso per la conversione all'intero più vicino.

Controlli

In qualsiasi momento, precedente o successivo al riconoscimento dell'indennità di residenza, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, lo stesso decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, nel caso in cui l'indennità sia già stata erogata, l'Azienda ULSS procede al recupero di quanto erogato.

Informazioni

Eventuali informazioni possono essere reperite presso il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda ULSS di riferimento.



104db632



Modulo 1

FACSIMILE DI DOMANDA INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI

-art. 17 dell'ACN 6.3.2025-

BIENNIO XX - XX

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Applicare
MARCA DA BOLLO
(€16,00) secondo le vigenti disposizioni in materia

All'Azienda ULSS n. _____
C.A. Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale

PEC _____

Oggetto: Richiesta riconoscimento indennità di residenza ex art. 17 dell'ACN - BIENNIO ____

Il/la sottoscritto/a
nato/a a.....
il.....
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società.....
con sede legale in (indicare l'indirizzo completo).....
CF/Partita IVA
Telefono..... cell.....
e-mail..... indirizzo PEC al quale inviare ogni comunicazione
inerente la presente domanda

VISTA la DGR n. XX

CHIEDE

con riferimento alla farmacia “_____” (indicare la
denominazione della farmacia), codice _____ ubicata in Via
_____ n. _____ CAP _____
Comune di _____ Fraz. _____
Prov. _____ Azienda ULSS n. _____



104db632



il riconoscimento dell'indennità di residenza ex art. 17 dell'ACN 6.3.2025 - biennio _____

DICHIARA

a tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste e punite dagli artt. 75-76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti

con riferimento alla farmacia per la quale si chiede l'indennità di residenza

→ di essere titolare dal _____ giusta autorizzazione dell'Azienda ULSS del _____, n. _____

→ il fatturato annuo complessivo valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto indicato nella Dichiarazione IVA _____ (indicare l'anno di presentazione della dichiarazione coincidente con l'anno di presentazione della domanda di contributo), riferita all'anno di imposta _____, ammonta a euro (in cifre) _____ (in lettere _____); Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di _____

oppure - in caso di Dichiarazioni IVA riguardanti altre attività oltre alla farmacia o di titolarità di più farmacie pubbliche e private

→ come da documentazione probatoria prodotta, il volume d'affari riferito all'anno di imposta _____ ammonta euro (in cifre) _____ (in lettere _____)

oppure - in caso di farmacie pubbliche, qualora il volume d'affari dichiarato all'Agenzia delle Entrate riguardi anche altre attività oltre a quella di farmacia oggetto della presente domanda

→ come da documentazione probatoria prodotta, il volume d'affari riferito all'anno di imposta _____ ammonta a euro (in cifre) _____ (in lettere _____)

DICHIARA altresì

▪ Imposta di bollo dovuta:

- di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00: a comprova, indica i seguenti dati della marca da bollo utilizzata:
 - data e ora di emissione _____
 - identificativo n. _____
- di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa
- di conservare l'originale della domanda per eventuali controlli.

In alternativa

▪ Imposta di bollo non dovuta:

- di essere soggetto esentato dall'apposizione della marca da bollo per il seguente motivo:



104db632



Il/La sottoscritto/a allega copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità *(in caso di firma olografa – la mancata allegazione se dovuta comporta l'irricevibilità della domanda).*

Allegati *(indicare eventuali documenti allegati)*

Data/...../.....

Firma

(per esteso, leggibile – o firma digitale)



104db632

